



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9998 del 2011, proposto da:
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato - Sessione 2010 presso la
Corte d'Appello di Torino, Commissione Esami Avvocato - Sessione 2010 presso
la Corte d'Appello di Salerno, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

De Rosa Andrea;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per la Campania, Salerno, Sez. I, n. 1794 dd. 7
novembre 2011, resa tra le parti e concernente la mancata ammissione alle prove
orali per l'abilitazione alla professione di Avvocato – MCP.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Fulvio Rocco e udita per le Amministrazioni appellanti l'Avvocato dello Stato Federica Varrone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.1.L'attuale appellato, dott. Andrea De Rosa, ha partecipato presso la Corte d'Appello di Salerno alla Sessione del 2010 dell'esame di abilitazione alla professione di Avvocato.

A' sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 5, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 come inserito dall'art. 2 del D.L. 21 maggio 2003 n. 112 convertito in L. 18 luglio 2003 n. 180, la correzione degli elaborati scritti dei candidati presentatisi innanzi alla Commissione di esami di Salerno è stata affidata alla corrispondente Commissione di esami costituita presso la Corte d'Appello di Torino.

La I[^] Sottocommissione ivi costituita, all'esito della lettura della prova costituita dal parere di diritto civile contrassegnata con il numero 675-A (cfr. doc. 1 di parte appellante), poi risultata redatta dal dott. De Rosa, ha evidenziato che l'elaborato medesimo risultava *“parzialmente copiato, a partire dalla seconda facciata, da nota alla sent. C. App. Mi 24 settembre 2008, redatta dal dott. Vito Amendolagine e pubblicata su Giurisprudenza di merito 2009, 6, 1539, (che si allega)”* (cfr. *ibidem*, doc. 2).

La medesima Sottocommissione ha pertanto disposto l'annullamento della prova sostenuta dal candidato.

1.2. Avverso tale provvedimento il De Rosa ha proposto sub R.G. 1527 del 2011 ricorso innanzi al T.A.R. per la Campania, Sede di Salerno.

1.3. Con sentenza n. 1794 dd. 9 novembre 2011, resa a' sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la Sezione I[^] del giudice adito ha accolto tale impugnativa, *“Rilevato che la*

mancata ammissione del ricorrente trova la sua giustificazione nel fatto che la Commissione ha preso atto che l'elaborato parere contiene brani e spunti da una nota a sentenza; Constatato che, invece, come è stato dedotto, dal raffronto della sopra descritta parte dell'elaborato del ricorrente con la pubblicazione citata dalla Commissione non emergono brani pedissequamente tratti dal testo indicato; Rilevato che, come è stato dedotto, effettivamente la parte del parere reso dal ricorrente costituisce la sostanziale riproduzione di sentenze del Giudice di merito e della Cassazione riportate nei codici civili annotati di cui era stata ammessa la consultazione nel corso delle prove; Considerato che comunque l'elaborato redatto dal ricorrente - ancorché parzialmente riconducibile nell'impostazione a elaborazioni contenute nel sopra indicato testo - non si configura, tuttavia, pedissequamente ripetitivo dello stesso, così da far escludere con certezza ogni autonoma rielaborazione del candidato, idonea ad esprimere il grado di preparazione e le capacità intellettive richieste; Ritenuto, in particolare, che non ricorrono all'evidenza palesi indici rivelatori del plagio che la giurisprudenza individua nella ripetuta presenza di proposizioni che costituiscano una fedele riproduzione di un testo che (diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie) non sia ammesso a consultazione, ovvero in un'impostazione del tema in pedissequa imitazione del testo assunto a parametro confronto; Osservato inoltre che le nozioni sviluppate nell'elaborato oggetto di rilievo attengono a concetti fondamentali che trovano nella manualistica e nella giurisprudenza un comune e ricorrente sviluppo espositivo delle linee essenziali degli istituti, per le quali - anche in relazione alle conoscenze proprie dell'avvocato professionista - non si configura ragionevolmente esigibile un impegno critico di autonoma rielaborazione; Considerato, infine, che la circostanza che il candidato nell'esposizione di dette nozioni fondamentali si sia attenuto all'impostazione delle sentenze e, quindi, del testo indicato, non può essere elevato a univoco elemento rilevatore dell'assenza di ogni originale elaborazione, potendo invece l'ordine argomentativo osservato essere ragionevolmente ricondotto a precedente studio ed approfondimento ed alle ordinarie capacità mnemoniche; Ritenuto, in conclusione, che l'impugnata statuizione assunta dalla Commissione di annullamento della prova - che l'Amministrazione riconduce a una sfera di discrezionalità tecnica quanto alla valutazione dell'originalità dell'elaborato - non si sottrae, in ogni caso, al sindacato

di legittimità in quanto nel caso in esame il giudizio espresso - per quanto innanzi esposto - non si configura indenne dal dedotto vizio di eccesso di potere nei profili della congruità e adeguatezza della motivazione ai presupposti in fatto presi in esame”.

2.1. Con il ricorso in appello di cui all’epigrafe il Ministero della Giustizia chiede la riforma di tale sentenza, deducendo sostanzialmente al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 23, ultimo comma, del R.D. 37 del 1934 laddove dispone che *“la Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova”.*

2.2. Non è costituito nel presente grado di giudizio l’appellato.

3.1. Tutto ciò premesso, l’appello va accolto avuto riguardo, in via assorbente, a quanto segue.

3.2.

Il Collegio rileva innanzitutto che per risalente giurisprudenza (cfr. la decisione di Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 1991 n. 15),, peraltro anche di recente ribadita in sede cautelare (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza n. 404 dd. 29 gennaio 2011) ai fini della congruità della motivazione dell’adozione del provvedimento sanzionatorio dell’esclusione dalla sessione di esami la commissione giudicatrice non è tenuta a dare una compiuta ed esaustiva dimostrazione della fondatezza del convincimento dell’avvenuta copiatura tra temi con l’indicazione analitica di tutte le corrispondenze riscontrate fra la fonte oggetto della copiatura medesima e l’elaborato, ma deve comunque enunciare la propria certezza circa la copiatura dell’elaborato e l’indicazione della supposta parte copiata.

Nel caso di specie la Sottocommissione ha puntualmente enunciato la propria certezza dell’avvenuta copiatura allegando il testo copiato e rendendo con ciò comunque agevole e intelligibile il riscontro dell’identità di parte del testo stesso con l’elaborato redatto in sede di esame.

Dal raffronto i testi risultano puntualmente sovrapponibili nelle seguenti parti:

- 1) *“Il concetto di giusta causa che qui rileva deve consistere in una situazione sopravvenuta che attiene allo stesso svolgimento del rapporto, impedendo la realizzazione della causa del negozio, fonte del rapporto”* (cfr., rispettivamente, il primo capoverso dell’elaborato del candidato e il secondo capoverso del terzo paragrafo dell’articolo dell’Amendolagine);
- 2) *“Nel caso in esame, la semplice nomina di un secondo professionista, peraltro con qualificazione professionale diversa da quella del primo ... non si configura come un serio ed apprezzabile vulnus al vincolo fiduciario”* (cfr., rispettivamente, la parte centrale del secondo capoverso della seconda pagina dell’elaborato del candidato e il penultimo capoverso del terzo paragrafo dell’articolo dell’Amendolagine);
- 3) *“ Se davvero fosse accaduto .. la società avrebbe provveduto a revocare il mandato precedentemente conferito a Tizio, invece di decidere di affiancargli in aiuto, un secondo ...”* (cfr., rispettivamente, la parte finale del secondo capoverso della seconda pagina dell’elaborato del candidato e il primo capoverso della terza pagina dell’articolo dell’Amendolagine);
- 4) *“In buona sostanza, altro è l’insoddisfazione dimostrata dal cliente per l’operato svolto dal professionista ... altro il fine coltivato ... nel voler accrescere le chances di vittoria”* (cfr., rispettivamente, il primo capoverso della terza pagina dell’elaborato del candidato e il secondo capoverso della terza pagina dell’articolo dell’Amendolagine).

Ciò posto, non può ragionevolmente sostenersi che i passi riprodotti riguardino una sentenza riportata nei commentari ammessi per la consultazione nel corso delle prove, posto che i commentari medesimi notoriamente contengono mere massime di sentenze e non già ampie citazioni delle motivazioni delle stesse.

Né – ancora – a fronte del comprovato utilizzo delle medesime parole dell’Amendolagine sia per la formulazione nell’elaborato della definizione concettuale della “giusta causa” sia per la costruzione sintattico-lessicale riferita al “vulnus” al vincolo fiduciario e all’ipotesi della revoca al mandato già conferito a

Tizio anziché “*di decidere di affiancarlo in aiuto*” altro professionista, possono essere nella specie ragionevolmente invocati il precedente studio del candidato, ovvero l’approfondimento e le sue ordinarie capacità mnemoniche.

In tal senso, va – altresì – ribadito che risulta irrilevante l’accertamento se la copiatura sia stata totale o parziale , atteso che entrambe le ipotesi danno luogo all’esclusione dalle prove (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2003 n. 3679), come del resto *expressis verbis* disposto anche dal surriportato art. 23, ultimo comma, del R.D. 37 del 1934.

E, se è ben vero che in taluni casi una risalente giurisprudenza afferma che in caso di copiatura parziale l’aspetto quantitativo e qualitativo delle parti copiate assume rilievo al fine di formare la prova della avvenuta copiatura , poiché, in presenza di frasi isolate, e non quantitativamente rilevanti, occorre verificare che trattasi di frasi assolutamente immutate e caratteristiche, tali da rendere improbabile l’eventualità che la somiglianza sia solo fortuita oppure sia frutto di buona memoria (cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 1993 n. 800), nel caso in esame il sopradescritto e del tutto inequivoco raffronto testuale tra l’elaborato e l’articolo dell’Amendolagine esclude sia il caso fortuito che la buona memoria del candidato.

4. Le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

Va peraltro integralmente posto a carico dell’attuale parte appellata il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Pone a carico dell'attuale parte appellata il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)